



**OGGETTO: cancellazione di domicili digitali (già indirizzi PEC) revocati di imprese individuali, società di persone e società di capitali (art 8 c. 3 L 241/1990 e succ. mod e int.)**

## IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

### DISPONE

1. La cancellazione dal registro delle imprese dei domicili digitali (già indirizzi pec) revocati e non validi delle imprese individuali, società di persone e società di capitali di cui agli allegati elenchi n.1 , n. 2, n.3;
2. che l'ordine di iscrizione di cui sopra non abbia corso, nelle more dell'iscrizione dello stesso provvedimento di cancellazione, nei confronti dei domicili digitali di cui agli allegati elenchi n.1, n. 2 e n. 3 che risultassero "medio tempore" ripristinati o riattivati.

### ORDINA

1. la pubblicazione, da valere come comunicazione agli interessati, del presente provvedimento di cancellazione dei domicili digitali sull'albo on line e sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Crotone

### Motivazioni:

L'art. 5, comma 2, del decreto legge 18 Ottobre 2012 n. 179 recante " ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 e l'art. 16 commi 6 e 6 bis D.L. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009 prevede che le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale e le società sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata pena l'irrogazione di specifica sanzione. L' iscrizione ed il mantenimento nel registro delle imprese di un indirizzo di domicilio digitale (già indirizzo PEC) valido, unicamente riferibile all'impresa, è iscrizione obbligatoria espressamente prevista da norme di legge.

La direttiva MiSE/Ministero della Giustizia del 27 Aprile 2015 ha impartito istruzioni alle Camere di Commercio per assicurare il rispetto degli obblighi inerenti la pec delle imprese e richiede all'ufficio del registro delle imprese di verificare, con modalità automatizzate, se le caselle di PEC relative agli indirizzi iscritti nel registro siano valide ed attive.

Infocamere - società di sistema che gestisce i servizi di rete delle Camere di Commercio - ha elaborato elenchi di n.487, n. 77 e n. 257 indirizzi di pec revocati, non validi rispettivamente di imprese individuali, società di persone e società di capitali



I suddetti elenchi elaborati ai fini della cancellazione di indirizzi pec revocati, non validi di imprese individuali, società di persone e società di capitali sono stati pubblicati sul sito camerale e, ai sensi dell'art. 8 comma 3 legge n. 241/1990, all'albo on line della Camera di Commercio di Crotone dal 26/09/2022 al 26/10/2022 con prot. n. 5616/2022 ; Al termine di tale periodo, a seguito di verifica effettuata sempre con modalità automatizzate, la società Infocamere ha fornito l'elenco di n. 757 imprese che, tra quelle pubblicate, non hanno ancora provveduto ad aggiornare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o a riattivarlo e di cui è pertanto possibile ordinare la cancellazione dal registro delle imprese.

Sebbene l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento di cancellazione degli indirizzi di pec ex art.2190 c.c assolve pienamente agli obblighi di pubblicità legale e di legale conoscenza, è opportuno, per maggiore diffusione, che l'informazione possa essere adeguatamente integrata mediante pubblicazione del provvedimento stesso all'albo on line e sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Crotone; tale pubblicazione equivale, inoltre, a comunicazione agli interessati.

Resta obbligo delle imprese di provvedere ad iscriverne nel registro delle imprese un nuovo domicilio digitale valido.

**Riferimenti:**

- art. 2188 c.c.
- art. 2190 c.c.;
- L'art. 5, comma 2, del decreto legge 18 Ottobre 2012 n. 179;
- Art. 16 D.L. 1185/2008 convertito in legge n. 2/2009;
- Direttiva Mise /Ministero della Giustizia del 27 Aprile 2015;
- Artt 37 e 40 D.l. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020
- Ministero della Giustizia del 27 Aprile 2015 L. n.580 del 29 dicembre 1993
- Art. 8 della L. n. 241 del 07 Agosto 1990

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

**IL CONSERVATORE DEL  
REGISTRO DELLE IMPRESE  
(Avv. Bruno CALVETTA)**

"Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.